

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE

"G. MAGGIOLINI"

Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)
Cod. Fisc.: 84003910159 - Cod. Mec.: MITD57000B
Tel.: +39 0331 552001 - E-mail: MITD57000B@istruzione.it - Pec: MITD57000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.itetmaggiolini.edu.it



Parabiago 14/02/2025

Circ. n. 195

**Ai docenti
A tutto il personale ATA
Alla DSGA
Agli atti
Al sito web**

Oggetto: invito fruizione ferie per il Personale Docente ed ATA

Si forniscono indicazioni in merito al quadro normativo che regola la questione indicata in oggetto.

L'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, comunemente noto come decreto di spending review, ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie, senza la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per varie cause, come mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

La Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha ulteriormente specificato che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante il resto dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita, previa concessione da parte del Dirigente scolastico, per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi.

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la monetizzazione è contemplata limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

La monetizzazione delle ferie, dunque, sia per il personale con contratto a tempo indeterminato sia per il personale con contratto a tempo determinato, presuppone eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore che determinano la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta del lavoratore di poter usufruire delle ferie, non accolta per ragioni organizzative e di programmazione.

In conclusione, alla luce del quadro normativo di riferimento, le SSLL sono invitate a presentare richiesta di ferie in virtù dei richiamati adempimenti; in mancanza di tale iniziativa da parte del lavoratore, da assumersi nel corso dell'anno scolastico o comunque nel periodo corrispondente alla durata contrattuale, le ferie non usufruite non potranno considerarsi "non godute" per fatto non imputabile o comunque non riconducibile al lavoratore e di conseguenza non sarà possibile ricorrere alla monetizzazione delle stesse.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
(Dr.ssa Donatella Capobianco)